## Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

## DELIBERA N. 87/07/CSP

Procedimento nei confronti della società X S.r.l. (emittente televisiva in ambito locale) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della Delibera 57/07/CSP

## L'AUTORITÁ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 giugno 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 che approva il "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2006, n. 313";

VISTA la propria delibera n. 57/07/CSP del 12 aprile 2007, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d'Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2007;

VISTA la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia n. 57 del 23 maggio 2007 e la documentazione istruttoria ad essa allegata, trasmesse con nota del 31 maggio 2007, relative alla segnalazione dell'Ispettorato territoriale di Pordenone – Ministero delle Comunicazioni del 16 aprile 2007 nei confronti della società X S.r.l., esercente l'emittente televisiva in ambito locale Y, in quanto ha mandato in onda in data 12 aprile 2007, dalle ore 18.53 alle ore 19.03, durante la campagna per le elezioni del Comune di Gorizia del 27 e 28 maggio 2007, un programma intitolato "Una finestra sull'Isontino", anticipato dal logo di pubblicità e condotto dal consigliere regionale A. R. con in sottofondo il logo di Alleanza Nazionale, il tutto in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 6, comma 9, del decreto 8 aprile 2004 (codice di autoregolamentazione), e dell'articolo 14, comma 11, della delibera n. 57/07/CSP del 12 aprile 2007;

VISTE le memorie inviate in data 16 aprile 2007 su richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, con le quali la società X S.r.l. ha precisato che, trattandosi di mero errore involontario, il logo della pubblicità ha delimitato i messaggi commerciali diversi dalla trasmissione in questione, e che l'emittente televisiva Y si impegnava ad inserire per l'ulteriore programmazione della trasmissione "Finestra sull'Isontino" la dicitura di "messaggio elettorale a pagamento" e ad indicare il soggetto politico committente;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 14, della delibera n. 57/07/CSP del 12 aprile 2006, comma undici, secondo cui: "Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente":

VISTA la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'archiviazione degli atti circa l'asserita violazione, da parte della società X S.r.l., esercente l'emittente televisiva in ambito locale Y, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 6, comma 9, del decreto 8 aprile 2004 (codice di autoregolamentazione), e dell'articolo 14, comma 11, della delibera n. 57/07/CSP del 12 aprile 2007, in quanto l'emittente televisiva in questione ha assunto l'impegno ad adeguarsi spontaneamente agli obblighi di legge;

VISTA la successiva nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2007, con la quale si comunica che, a seguito di una verifica a campione dell'emittente televisiva locale Y, in data 19 aprile 2007, dalle ore 19.01 alle ore 19.12, è risultato che il messaggio autogestito a pagamento è stato trasmesso secondo le prescrizioni indicate dalla citata delibera n. 57/07/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari relatori, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia per il seguito di competenza.